

## Proposta di legge

**Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019.  
Modifiche alle ll.rr. 88/1998, 65/2010, 23/2012, 77/2012, 77/2013, 14/2014, 86/2014, 82/2015,  
85/2016, 89/2016, 16/2017, 40/2017, 53/2017**

### Relazione illustrativa

**Artt. 1-2:** Si propone di intervenire inserendo il comma 4 bis ed il comma 4 ter all'articolo 22 della l.r. 88/98, che tratta delle funzioni regionali in materia di viabilità.

La norma stabilisce che per le somme incassate dagli enti accertatori dei proventi ex articolo 142, comma 12 bis, del codice della strada per sanzioni sulle strade regionali, sia determinata una disciplina regionale approvata con deliberazione della Giunta Regionale, in mancanza del decreto previsto dall'art. 25 della legge 120/2010, e che in conseguenza si possa procedere a definire:

a) le modalità per la determinazione della quota regionale dei proventi incassati dagli soggetti accertatori delle sanzioni;

b) gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse in conformità a quanto previsto dal comma 12 ter del medesimo articolo 142, tenuto conto delle eventuali esigenze di sicurezza delle strade regionali. Per l'importanza e la specificità della Strada regionale di Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno, per la quale la Regione Toscana ha già stipulato una convenzione con la Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pisa e Provincia di Livorno per la gestione, si prevede una specifica convenzione fra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pisa e Provincia di Livorno, da approvarsi con delibera della Giunta, che disciplini l'utilizzazione dei proventi, compreso:

- il reintegro delle risorse di bilancio anticipate dalla Regione Toscana annualmente;

- l'utilizzo di risorse dai proventi ex articolo 142, comma 12 bis, del codice da parte della Regione Toscana per attuare interventi sulla SGC FIPILI in coerenza dell'articolo 142, comma 12 ter, del codice sulla base delle competenze acquisite in attuazione della l.r. 22/2015, in materia di viabilità regionale.

Il reintegro alla Regione Toscana delle risorse ex articolo 142, comma 12 bis, del codice, non spese dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle Province, sarà eventualmente determinato nelle deliberazioni di Giunta, verificando i tempi effettivamente necessari per l'attuazione degli indirizzi approvati.

Tale disposizione non ha impatto finanziario, in quanto disciplina risorse già spettanti alla Regione in forza dell'articolo 142 comma 12 bis del d. lgs. 285/1992 in qualità di ente proprietario. Le relative entrate verranno infatti iscritte in bilancio ed accertate nella misura delle somme effettivamente incassate dagli enti accertatori a titolo di sanzioni.

**Art. 3:** L'intervento normativo si rende necessario al fine di assumere da parte della Regione le competenze provinciali e comunali in materia di gestione del servizio di trasporto pubblico al fine di assicurarne l'unitario esercizio a livello regionale ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 422/1997 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) per il periodo transitorio di due anni, nelle more della definizione del contenzioso sulla gara del lotto unico. Ciò consente di addivenire alla stipula di un contratto di concessione - contratto ponte - a un soggetto unico, composto da tutti gli attuali gestori che svolgono il servizio sull'intero territorio regionale. La copertura giuridica è individuata nell'art. 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) N. 1107/70. A tal fine è necessario sostituire la previsione dell'art. 102 della l.r. 65/2010, che manteneva ferme le competenze degli enti locali fino alla decorrenza dell'affidamento scaturente dalla gara del lotto

unico, con la nuova previsione di assunzione della competenza regionale, attuando già dal 2018 la gestione con un contratto unico di valenza regionale. Con la modifica si creano le condizioni per garantire stabilità al comparto, omogeneità nell'offerta dei servizi ed equilibrio del contratto che si andrà a stipulare; per raggiungere gli obiettivi è necessario definire normativamente i criteri a cui dovranno aderire gli enti locali nel biennio di riferimento contrattuale. In particolare, è previsto per ciascun ambito territoriale provinciale:

- un esercizio della rete dei servizi che abbia come riferimento quelli svolti nell'anno 2017;
- il mantenimento da parte degli enti locali delle risorse economiche nella stessa entità prevista per l'anno 2017, per garantire l'offerta dei servizi sul proprio territorio anche per gli anni 2018 e 2019 e da trasferire alla Regione;
- l'attuazione della comunità tariffaria prevista dalla l.r. 42/1998 come approvata nell'Intesa della Conferenza di Servizi regionale del 2012, di cui alla delibera della G.R. n. 492/2012, e nei successivi atti di perfezionamento della stessa. Il sistema tariffario ha inizio dal 1° luglio 2018.

La stipula di un contratto di concessione - contratto ponte - ad un soggetto unico, composto da tutti gli attuali gestori che svolgono il servizio sull'intero territorio regionale, non comporta per la Regione Toscana un incremento di risorse finanziarie rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2017 per il trasporto pubblico locale su gomma. Il contratto ponte avrà un costo stimato pari ad euro 298.800.000,00, risorse che sono allocate sul Bilancio Pluriennale 2018-2020.

L'applicazione dei principi di cui all'articolo 3 non comporta oneri aggiuntivi in quanto il servizio continuerà ad essere svolto per gli stessi km che sono stati svolti nell'anno 2017 e con le stesse risorse previste dalla Regione e dagli enti locali.

L'applicazione del nuovo sistema tariffario inoltre non avrà ripercussione sulle risorse destinate dagli enti locali in quanto varieranno le tariffe corrisposte da parte degli utenti finali del servizio.

**Artt. 4-5:** a seguito dell'impugnazione governativa della disposizione che ha introdotto nella l.r. 23/2012 la possibilità di assumere personale nel 2017, a tale assunzione non è stato dato corso. In attesa della definizione del contenzioso si procede pertanto a posticipare la decorrenza dell'efficacia della disposizione, aggiornando al contempo la previsione finanziaria.

**Art. 6:** si procede ad una revisione della norma prevedendo un adeguamento dell'entità del concorso finanziario regionale previsto nel 2012 in un importo massimo di euro 3.500.000,00 e ridotto oggi, sulla base del piano di ammortamento del mutuo ventennale contratto dall'Autorità portuale di Piombino con Cassa Depositi e Prestiti nel 2015, all'importo massimo di euro 3.000.000,00 annui.

**Art. 7:** Poiché alla data attuale non risulta ancora essere stato predisposto alcun atto amministrativo in coerenza con quanto riportato ai commi 9 ter e 9 quater dell'articolo 28 della l.r. 77/2013 per l'anno 2017, con la presente norma si provvede ad abrogare la relativa previsione normativa nonché ad adeguare la relativa autorizzazione di spesa per la stessa annualità, azzerandola.

**Art. 8:** Poiché l'accordo sostitutivo del provvedimento di concessione al Comune di Barberino di Mugello e per la gestione dell'invaso di Bilancino di cui all'articolo 4 della l.r. 14/2014 non risulta ad oggi sottoscritto si rende necessario prevedere – in relazione all'obbligo posto in capo alla Regione Toscana di concorrere alle spese di investimento per il mantenimento in efficienza delle strutture dell'invaso e delle aree adiacenti allo stesso dal comma 3 lettera g bis) della stessa norma - un suo slittamento all'anno successivo. Di conseguenza risulta adeguata in tal senso l'articolo 6 della l.r. 14/2014, prevedendo una copertura finanziaria della spesa con ipotesi di un suo sostenimento a partire dal 2018.

**Art. 9:** è opportuno prevedere la possibilità di contribuire alla realizzazione dello scavalco ferroviario per il collegamento del porto di Livorno con l'Interporto di Guasticce e dello scalo merci di Castelnuovo di Garfagnana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti delle

somme già stanziare per il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca; la norma non comporta quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Art. 10:** Poiché non si è dato corso alla concessione per l'anno 2017 del contributo straordinario in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa, né tanto meno si ritiene di doverlo fare di qui al 31.12.2017, si provvede ad adeguare in tal senso la relativa norma sostanziale (art. 8 l.r. 82/2015), azzerando altresì la relativa autorizzazione di spesa per la stessa annualità.

**Art. 11:** Al fine di poter completare i lavori di ristrutturazione dell'immobile, di proprietà dell'Istituto degli Innocenti e destinato a sede del Centro per l'assistenza all'infanzia UNICEF - Innocenti Research Centre (IRC), risulta incrementata di euro 50.000,00 la dotazione finanziaria del contributo straordinario previsto dall'articolo 26 quater della l.r. 82/2015 ed autorizzato a legislazione vigente per l'importo complessivo di 1.950.000,00 sulle due annualità 2016 e 2017.

**Art. 12:** relativamente al concorso regionale alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da parte dei soggetti gestori del patrimonio ERP, mediante il concorso al pagamento degli oneri a servizio del debito derivanti da uno o più mutui da contrarre da Casa SpA a titolo di mandataria dei gestori ERP della Toscana, previa stipula di convenzione tra questi e Casa SpA medesima, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), sono intervenute valutazioni riguardo l'operazione di indebitamento di Casa spa, che avrebbe comportato costi amministrativi e oneri finanziari evitabili in caso di alternativo finanziamento delle opere a valere delle risorse volta volta messe a disposizione con legge di bilancio nel corso degli esercizi. Si procede pertanto all'abrogazione dell'articolo 26 novies della l.r. 82/2015.

**Art. 13:** si provvede a rimodulare l'importo complessivo previsto in Euro 800.000,00 (già a legislazione vigente dall'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015) quale contributo straordinario per la progettazione della "Viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell'Acqua-Cisanello" in favore del Comune di Pisa e di San Giuliano, prevedendone una diversa articolazione per importo ed annualità.

**Artt. 14-16:** l'articolo 24 della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015) reca disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) disponendo che le società nelle quali la Regione è subentrata confluiscono in ARRR s.p.a. entro il 31 dicembre 2017. L'articolo 26, comma 4, dispone che la Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h) e h) quater della l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), nonché delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h bis) e h ter), della stessa l.r. 39/2005, si avvalga di ARRR s.p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il procedimento di fusione per incorporazione in ARRR s.p.a. delle società energetiche interamente partecipate dalla Regione ha subito ritardi stante la plurima attività richiesta agli enti locali per la dismissione delle loro partecipazioni sociali, che non consente di rispettare il termine prefissato del 31 dicembre 2017; tenuto conto che le società risultano inserite nel piano di razionalizzazione adottato dalla Regione Toscana in attuazione dell'articolo 24 recante "Revisione straordinaria delle partecipazioni" del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) è quindi opportuno, al fine di attuare le disposizioni del piano di razionalizzazione e di consentire lo svolgimento puntuale delle fasi previste dal processo di fusione: a) prorogare il termine di cui all'articolo 24 della l.r. 85/2016 fino alla data in cui la fusione delle società energetiche in ARRR s.p.a. sia stata completata, disponendo, in ogni caso, che la stessa

debba concludersi entro il 31 dicembre 2018;

b) modificare l'articolo 26, comma 4, della l.r. 85/2016 disponendo che l'avvalimento di ARRR s.p.a., da parte della Regione, decorra dal giorno successivo alla conclusione della fusione di cui alla lettera a) e, in ogni caso, dal 1° gennaio 2019.

È altresì opportuno rendere nota la data di conclusione del riordino delle partecipazioni societarie mediante la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di apposita comunicazione. Tali modifiche non hanno impatto finanziario in quanto attengono unicamente alla titolarità delle funzioni che rimangono per un ulteriore esercizio in capo alle società energetiche.

**Art. 17:** le previsioni di cui all'articolo 4 della l.r. 89/2016 relative ai contributi straordinari per le spese per investimenti sulle infrastrutture e per interventi manutentivi dell'invaso di Bilancino, previsti in complessivi euro 105.000,00 annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, risultano al momento da abrogarsi in quanto nell'anno 2017 non si sono verificati i presupposti per la relativa spesa.

**Artt. 18-20:** Le due norme oggetto di modifica (art. 11 l.r. 89/2016 e art. 11 l.r. 16/2017) sono relative alla stessa tipologia di intervento ovvero prevedono contributi in favore della Provincia di Pistoia per l'estinzione dei mutui gravanti alla data del 1° gennaio 2017 rispettivamente sull'immobile "Centro Visite Padule di Fucecchio, Comune di Larciano" e sull'immobile di Via Pietro Petri (ex via Zamenhof), Comune di Pistoia, entrambi destinati al trasferimento in proprietà alla Regione. Poiché le norme prevedono che il contributo sia concesso a condizione che la Provincia di Pistoia documenti l'attività finalizzata all'estinzione del mutuo e l'ammontare delle risorse necessarie e tale condizione non si è verificata né potrà verificarsi entro il 31.12.2017, con la presente disposizione si propone l'abrogazione di entrambe le previsioni di cui sopra tramite:

- abrogazione art. 11 della l.r. 89/2016 (contributo previsto non superiore ad euro 50.400,00);
- abrogazione del comma 3 dell'art. 11 della l.r. 16/2017 (contributo previsto non superiore ad euro 65.700,00) e correlata modifica dell'art. 12 della stessa l.r. 16/2017 con abrogazione dei commi 5 e 6.

**Art. 21:** La società "Centro Ricerche ed Alta Formazione s.r.l." (di seguito C.R.e.A.F. s.r.l.) è una società a totale partecipazione pubblica (Comune di Prato, Comune di Montemurlo, Comune di Carmignano, Comune di Vaiano, Comune di Poggio a Caiano, Comune di Vernio, Comune di Cantagallo e la Provincia di Prato che detiene l'81,69 % del capitale sociale, rappresentando l'azionista di maggioranza) appositamente costituita per favorire lo sviluppo della ricerca e formazione del distretto tessile pratese. In relazione a tale finalità, essa è stata destinataria di contributi derivanti da fondi nazionali (Delibera CIPE n. 76/2002, Delibera CIPE n. 17/2003, Delibera CIPE 35/05) e regionali, concessi dalla Regione Toscana per la realizzazione dell'intervento "Centro per la ricerca e l'alta formazione a servizio del distretto tessile pratese".

Con sentenza del 02/2017 (n. 24/2017) il Tribunale di Prato ha dichiarato il fallimento della Società. Valutata la strategicità dell'intervento, con Decisione di GR. n. 16 del 3/4/2017, la Regione Toscana ha stabilito di predisporre gli atti necessari e di attivare le procedure idonee ad un'adeguata tutela del suddetto progetto. Detti atti saranno predisposti secondo quanto emergerà dai provvedimenti adottati dal Tribunale di Prato, anche sulla base dell'esame dello stato passivo della Società depositato dal curatore fallimentare, al momento all'esame del comitato dei creditori.

La necessità di tutelare nei modi più opportuni il progetto e le finalità dell'intervento richiederà l'attivazione da parte della Regione Toscana di procedure disciplinate dal r.d. n. 267/1942 (Legge Fallimentare) che, con molta probabilità, si concretizzeranno in un concordato fallimentare (ex art. 124 ss. L.F.) o in altre e diverse procedure ancora da individuare, grazie all'intervento di Sviluppo Toscana S.p.a., società *in house* alla Regione.

La dotazione massima di 8 milioni di euro non è finalizzata al salvataggio/ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, in violazione delle norme sugli aiuti di Stato, bensì alla salvaguardia ed al completamento del progetto che la società CREAM s.r.l. avrebbe dovuto realizzare. Infatti, tale

dotazione in c/patrimonio è rivolta a Sviluppo Toscana quale aumento di capitale o, nelle more di questo, quale versamento in conto futuro aumento di capitale, così che tale società possa presentare alla procedura fallimentare la sua proposta di concordato (nella misura massima quantificata nel valore dell'attivo patrimoniale risultante dal fallimento) con conseguente acquisto dell'immobile su cui ricade il progetto stesso.

Fondamentale e prioritaria rispetto alla presentazione della proposta di concordato è la sottoscrizione di un accordo di programma tra la Regione Toscana e i due principali soci di C.R.E.A.F s.r.l., con il quale la Provincia di Prato e il Comune di Prato si impegnano a finanziare gli oneri per il completamento e la gestione del progetto per un periodo di almeno 5 anni.

Rispetto alla norma contenuta nella legge regionale 1 agosto 2017, n. 40, la nuova quantificazione dell'importo a carico del bilancio regionale tiene conto di una nuova stima dei costi della procedura, effettuata sulla base dei dati aggiornati, desumibili dal progetto di stato passivo depositato in Tribunale dal curatore fallimentare.

La modifica dell'articolo 19 della legge regionale 40/2017 si è resa necessaria anche a seguito delle osservazioni pervenute dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sul testo originario, chiarendo la natura dell'erogazione (che non costituisce contributo, bensì dotazione in conto capitale) alla società Sviluppo Toscana s.p.a. (*in house* della Regione), e gli obiettivi della stessa, escludendone la natura di aiuto di Stato.

**Art. 22:** L'articolo 20 della l.r. 40/2017 prevede la corresponsione al Comune di Cascina di un contributo straordinario per lo sviluppo su base regionale del progetto FABLAB del Polo Tecnologico di Navacchio, subordinando l'erogazione dello stesso alla stipula di apposito accordo con il Comune per un importo complessivo di euro 150.000,00 articolati con euro 50.000,00 su ciascuna annualità 2017, 2018 e 2019.

A motivo di una diversa previsione dell'esigibilità della spesa, nonché della necessità di mutarne la natura (da spesa in conto capitale a corrente) con la presente disposizione, nel confermare la destinazione l'importo complessivo di cui sopra per lo sviluppo del progetto FABLAB, si provvede a fornirne una diversa articolazione per importo ed annualità.

**Art. 23:** L'attuale formulazione dell'articolo 25 della l.r. 40/2017 prevede uno studio di fattibilità per promuovere lo sviluppo di uno o più poli industriali e tecnologici costieri dell'economia circolare, che favoriscano l'utilizzazione e il riuso a fini produttivi, il recupero dei rifiuti e il riciclo della materia dei rifiuti industriali e civili, nonché degli scarti delle lavorazioni industriali ed a tal fine viene autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2017. Con la presente disposizione si provvede ad adeguare il tetto di spesa previsto nella norma dato che, nell'ambito della contestuale proposta di legge di 3° variazione al bilancio di previsione 2017/2019, tale intervento risulta defanziato per la somma di euro 450.000,00 sull'anno 2017.

**Art. 24:** Poiché entro il 31.12.2017 non si darà corso agli interventi di cui all'art. 28 della l.r. 40/2017 inerente la promozione della stipula di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato alla progettazione e realizzazione di interventi urgenti di rifunzionalizzazione e valorizzazione del teatro Ernesto Rossi di Pisa, si procede alla relativa abrogazione della norma.

**Artt. 25-27:** per completare gli interventi indifferibili e urgenti varati con la l.r. 53/2017 per far fronte agli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017, che hanno interessato i territori dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti, causando eventi di piena significativi sul reticolo minore, con gravi disagi alla popolazione e danni al sistema delle infrastrutture pubbliche e provocato numerose vittime, la Regione mette a disposizione ulteriori risorse pari a 12 milioni di euro da gestire nella contabilità speciale aperta a favore del Commissario delegato per il

finanziamento del piano degli interventi. In sede di ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino, alcune associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private (associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni sportivo dilettantistiche, parrocchie, enti ecclesiastici, ecc.) hanno segnalato danni anche rilevanti. In ragione degli scopi di pubblico interesse e di rilievo sociale che esse perseguono, si ritiene di riconoscere un contributo straordinario in loro favore, al fine di assicurare un rapido ritorno alle normali attività, prevedendo a tal fine una spesa pari ad euro 176.000,00, importo ritenuto congruo in considerazione delle 22 segnalazioni pervenute e dell'importo unitario fissato in euro 8.000,00. Si modifica di conseguenza anche il preambolo della legge, anche per il profilo dell'articolo 28.

**Art. 28:** A seguito dell'evento alluvionale che ha colpito lo scorso 9 e 10 settembre 2017 le province di Livorno e Pisa, si è reso necessario supportare le imprese agricole e della pesca delle due province interessate tramite l'erogazione di finanziamenti di microcredito a tasso zero, come già fatto per le imprese extra agricole. Le imprese agricole e della pesca che si stima abbiano subito danni sono pari a circa 100 unità. L'importo massimo di ciascun finanziamento di microcredito non potrà essere superiore a 20.000 mila euro, pertanto, ipotizzando che tutte le imprese potenzialmente beneficiarie facciano richiesta e che chiedano l'importo massimo previsto di microcredito erogabile, l'ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare complessivamente tali potenziali richieste è pari a 2.000.000,00.

**Art. 29:** alla luce delle modifiche recate dagli articoli precedenti si aggiorna in modo corrispondente la norma finanziaria della l.r. 53/2017.

**Art. 30:** l'articolo 70 duodecies della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014.) ha disposto contributi straordinari per gli interventi per l'abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone per le annualità 2014 e 2015, nell'ambito di uno specifico accordo di programma tra la Regione, i comuni, e gli altri enti pubblici territorialmente coinvolti nell'attuazione di misure e interventi per il superamento delle criticità delle foci fluviali della Piana Apuo-versiliese e per la salvaguardia della balneabilità delle acque costiere ad esse prospicienti. Nell'ambito dell'accordo si rende necessario prevedere il proseguimento degli interventi, anche sperimentali, finalizzati all'abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, Fosso Fiumetto e Fosso Motrone ed il relativo monitoraggio, per le annualità 2017, 2018 e 2019.

**Art. 31:** Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla legge se ne dispone la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.